

TAR Piemonte, Sezione II - Sentenza 08/11/2005 n. 3441  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

La funzione delle Tabelle di giustificazioni preventive è quella di far avere alla stazione appaltante una prima indicazione relativamente all'anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 21bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. La mancata compilazione di alcuna delle voci ivi elencate, tuttavia, non può determinare, ex se, l'esclusione di un'offerta, potendo essere scelte dalle imprese concorrenti modalità di esecuzione dei lavori che non comportino l'indicazione di prezzo per tutte le voci presenti nelle Tabelle medesime. Si rileva peraltro che, se è vero che, ai sensi del richiamato art. 21bis della legge n. 109/1994 e s.m., le giustificazioni dell'impresa nel corso del procedimento per la valutazione delle offerte anomale devono riguardare le voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta, in un appalto "a corpo" (quale quello di cui si tratta) ciò non significa che debbono essere giustificati i singoli prezzi a sé stanti, ma deve invece tenersi conto della loro incidenza sull'offerta complessiva, avendo il detto procedimento di verifica delle offerte anomale propriamente il fine di accertare l'affidabilità delle offerte e di garantire quindi una seria esecuzione dei lavori in appalto (in tal senso vedasi Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 maggio 2000, n. 2908). Ciò a motivo della distinzione tra appalti a corpo e appalti a misura, caratterizzandosi i primi per il fatto che l'offerta presentata dal privato non necessita della specificazione di tutte le singole voci di prezzo, ma viene espressa con riferimento all'intera opera da realizzare che l'appaltatore si impegna ad eseguire al prezzo offerto, senza possibilità di mutamenti in corso d'opera ad eccezione del limitato e specifico caso della necessità di varianti.